



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali  
Prot. n. 0000165/12

Roma, 26 settembre 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) Decreto- Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute".
- B) Legge 16 luglio 2012, n. 103, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale".
- C) AGCM – Deliberazione 2 agosto 2012 recante "Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" (Deliberazione n. 351/12/CONS).
- D) Ministero della Salute – Decreto 18 maggio 2012 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
- E) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport – 29 marzo 2012 recante "Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174".

\*\*\*

**A) Decreto- Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute”.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 13 settembre 2012, il decreto - legge indicato all'oggetto recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute".

*L'articolo 7, comma 11, del suddetto decreto dispone che, «al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».*

Ciò premesso, si fa presente che per il momento la norma non determina l'insorgere di alcun obbligo in capo alle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione ed all'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita: occorre, infatti, attendere l'emanazione del succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.

Dal canto suo il CONI, nel condividere pienamente le finalità che il Governo intende perseguire con la norma in questione, che si pone quale importante complemento del vigente quadro normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive che tanti benefici procura in termini di prevenzione, ha manifestato al Governo la più ampia disponibilità a collaborare per la migliore definizione delle suddette linee guida anche al fine di trovare un giusto equilibrio in relazione al rapporto tra impianto sportivo e numero di praticanti/società sportive che ne usufruiscono, considerato il fatto che le società e associazioni sportive dilettantistiche non hanno finalità di lucro e si basano sul volontariato: occorre infatti escludere l'aggravio di oneri economici oggettivamente non sostenibili da parte delle società.

Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nell'ambito del decreto in oggetto si segnalano le seguenti:

- divieto vendita sigarette ai minori (art. 7)

È vietata la vendita di prodotti del tabacco ai minorenni. Chiunque vende deve chiedere il documento d'identità a meno che la maggiore età dell'acquirente non sia manifesta.

La sanzione per il tabaccaio va da 250 a 1000 euro, nel caso di recidiva la sanzione sale da 500 a 2000 euro, fino alla sospensione, per tre mesi, della licenza. I distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco devono essere dotati, entro il primo gennaio 2013, di un sistema automatico di rilevamento dell'età.

- ludopatia (art. 7)

È previsto il divieto su ogni tipo di media (giornali, riviste, tv, radio, teatro, cinema e internet) di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita;

In ogni caso sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani.

In caso di violazione è prevista una sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro nei confronti del committente del proprietario del mezzo con cui lo spot è diffuso.

Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi.

L'inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario.

È vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Le suddette disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2013.

- norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande (art. 8)

Le bevande analcoliche devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

**B) Legge 16 luglio 2012, n. 103, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità”.**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 168 del 20 luglio 2012 la legge indicata in oggetto recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità”.

In particolare, si segnala l'art. 5 – bis della legge in argomento che dispone alcune semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche.

Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto – legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e

combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto – legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste Italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto – legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

**C) AGCM – Deliberazione 2 agosto 2012 recante “Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” (Deliberazione n. 351/12/CONS).**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 191 del 17 agosto 2012 la deliberazione AGCM 2 agosto 2012 recante “Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” (Deliberazione n. 351/12/CONS).

In base alla delibera in oggetto, l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni riferibili ai campionati di calcio di prima e seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2012/2013, trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, pervenute in data 25 giugno 2012 e di cui all'allegato A della presente delibera.

In particolare, il suddetto testo delle linee guida, trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha confermato il testo delle linee guida già trasmesse per la stagione sportiva 2011/2012 e approvate dall'Autorità con delibera n. 72/11/CONS. L'unica modifica apportata riguarda il numero di società sportive appartenenti alla medesima Lega.

Ciò premesso, nel confermare la validità delle suddette linee guida, l'Autorità ha effettuato le seguenti precisazioni di carattere generale, finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali sanciti dal decreto legislativo 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tenere conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

- che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

- che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse.

**D) Ministero della Salute – Decreto 18 maggio 2012 recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”.**

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2012 il decreto del Ministero della Salute 18 maggio 2012, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”.

**E) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport – 29 marzo 2012 recante “Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174”.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 18 agosto 2012 il decreto indicato all'oggetto.

In particolare, il provvedimento è volto a disciplinare la concessione del contributo dello Stato a favore di:

- enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni;
- enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;
- enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Le istanze proposte dagli enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali, ai sensi della legge n. 702/1955 e dell'art. 8 della legge n. 44/1982, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 – 00184 Roma - secondo le scadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo:

- 15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno;
- 31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno.

Gli enti senza scopo di lucro possono formulare richiesta di contributo ai sensi della legge n. 174/1958:

- per l'organizzazione di specifiche iniziative e/o manifestazioni turistiche dirette ad incrementare il movimento turistico;
- per l'attuazione di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile.

E' infine precisato che l'entità del contributo da assegnare è calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.

\*\*\*

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagrozzi)

